



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 DEL 30/12/2022

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Assente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Assente
FOGLIA FEDERICA	Assente

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO CHE:

- il Comune dei Veggioni sul Mincio ha promosso ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile la Fondazione di partecipazione Veggioni Vivi Sport dotandola di appropriato ed idoneo Statuto, costituita con atto del notaio Roberto Tordiglione in data 5 maggio 2011;
- la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con Decreto Regionale n. 128 del 28 luglio 2011,
- ai sensi dell'art. 2 dello Statuto la Fondazione Veggioni Vivi Sport persegue finalità istituzionali finalizzate in particolare alla valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità;
- in data 6 luglio 2022, Rep. n. 18/S.P., l'Amministrazione comunale ha stipulato con la Fondazione una nuova convenzione al fine di disciplinare il rapporto tra le parti relativamente agli adempimenti conseguenti all'assegnazione in concessione di beni mobili ed immobili di proprietà comunale destinati alle attività sportivo-ricreative e all'allocazione di ogni tipo di risorsa e partecipazione monetaria e non, necessarie all'attività istituzionale della Fondazione della durata di dieci anni;
- quindi la Fondazione ha in carico la gestione di tutta l'impiantistica sportivo-ricreativa comunale in forza della sopra della sopra citata convenzione fino al 30 giugno 2032;

VISTO Il parere della Corte dei conti, Veneto, sez. contr., 19 ottobre 2020 (n. 130/2020/PAR) in merito alle Fondazioni di partecipazione;

DATO ATTO che in base alla delibera del Giudice contabile Veneto la Fondazione di partecipazione è una figura istituzionale atipica caratterizzata dalla commistione delle fattispecie codicistiche della fondazione e dell'associazione. Della prima, riprende l'elemento patrimoniale, ossia il complesso di beni a destinazione vincolata, che, nella variante della fondazione di partecipazione, presenta la caratteristica di essere a struttura aperta e a formazione progressiva e si distingue tra fondo di dotazione (inteso come riserva intangibile) e fondo di gestione (patrimonio utilizzabile nell'attività di gestione); della seconda, mutua l'elemento personale, giacché al fondatore (o fondatori) è riconosciuta una capacità decisionale in ordine al perseguimento dello scopo fondativo (immutabile) ben più penetrante di quanto previsto per le fondazioni "ordinarie". A ciò, si aggiunge l'assenza di scopo di lucro, sostrato comune alle due figure originarie. Tutte queste caratteristiche – che si aggiungono alle già evidenti venature pubblicistiche della fondazione, quale patrimonio destinato ad uno scopo (tendenzialmente) indisponibile – hanno fatto della fondazione di partecipazione uno strumento che ha rivelato spiccate attitudini al perseguimento di interessi generali;

VISTO, inoltre, la delibera della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 22/2019 in base alla quale le Fondazioni di partecipazione, per il combinato disposto di normativa europea e nazionale, sono tenute ad osservare in tema di appalti per la scelta del contraente le procedure ad evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO, pertanto, che la Fondazione è organismo di diritto pubblico, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 50/2016 (Codice Appalti) nonché ente strumentale dell'Amministrazione per il raggiungimento degli scopi statuari;

VISTO l'art. 42, D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la necessità di definire gli indirizzi nell'ottica di una razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento nonché, in generale, per la gestione dell'attività della Fondazione;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1) nell'ottica di una razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento, di dettare alla Fondazione le seguenti prescrizioni:

- attento monitoraggio tutte le spese, evitando quelle superflue o non strettamente necessarie, con particolare riguardo per quelle relative alle utenze energetiche e del gas, per le quali dovranno essere adottati idonei provvedimenti finalizzati al massimo contenimento dei consumi, ad esempio aggregando le attività sportive nella stessa fascia oraria, per quanto possibile, abbassando la temperatura nei locali adibiti ad allenamento, prevedendo sistemi di spegnimento temporizzato delle

luci nei vari locali, interpellando annualmente più gestori energetici e del gas, al fine di ottenere le più convenienti condizioni di mercato, ecc;

- affidamento dei servizi e delle forniture con contratti di durata non inferiore all'anno e non superiore ai tre anni, previa indagine di mercato con richiesta scritta di preventivo ad almeno tre ditte specializzate nel settore, secondo principi di economicità, trasparenza e buon andamento, in applicazione alle disposizioni vigenti in materia di contrattualistica pubblica, come indicato al successivo punto 2);
- attenersi scrupolosamente per quanto riguarda la ripartizione delle competenze sulle manutenzioni degli impianti, a quanto stabilito dall'art. 6 della convenzione n. 18 S.P. del 6 Luglio 2022; nell'ambito delle entrate da introitare a titolo di ricavi da vendite e prestazioni, di dare, invece, le seguenti prescrizioni:
- monitorare periodicamente gli introiti da incassare, provvedendo tempestivamente alla loro richiesta/sollecito ai debitori, non escludendo, se de caso il ricorso a provvedimenti di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento, al fine di evitare l'accumulo di crediti poi difficilmente riscuotibili;

2) di stabilire i seguenti indirizzi per la gestione dell'attività:

- a) nel proprio Regolamento di funzionamento la Fondazione stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- b) la Fondazione assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.lgs 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- c) la Fondazione è tenuta all'applicazione, nella realizzazione di di lavori, e nell'acquisizione di beni e servizi, della disciplina stabilita dal codice dei contratti pubblici;
- d) nell'affidamento degli incarichi di collaborazione e di consulenza la Fondazione deve procedere secondo i presupposti di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e secondo l'apposito regolamento, mediante confronto concorrenziale di candidature e di curriculum;

3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Fondazione Valeggio Vivi Sport.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT.**
",

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione palese, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti	n. 14
consiglieri votanti	n. 14
maggioranza	n. 8
voti favorevoli	n. 14
voti contrari	n. 0
consiglieri astenuti	n. 0

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT.**
", di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Esce il Consigliere Leonardo Oliosi.

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri assenti	n. 4



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO